



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 01/02/2008

=====

ADDI' 01/02/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

| | | | | | |
|------------|-------------|------------|--------------|------------|-----------|
| MARRAZZO | Pietro | Presidente | FICHERA | Daniele | Assessore |
| | | Vice | | | |
| POMPLI | Massimo | Presidente | MANCINI | Claudio | " |
| ASTORRE | Bruno | Assessore | MICHELANGELI | Mario | " |
| BATTAGLIA | Augusto | " | NIERI | Luigi | " |
| COPPORELLI | Anna Salome | " | RODANO | Giulia | " |
| COSTA | Silvia | " | TIBALDI | Alessandra | " |
| DALIA | Francesco | " | VALENTINI | Daniela | " |
| DE ANGELIS | Francesco | " | ZARATTI | Filiberto | " |
| DI STEFANO | Marco | " | | | |

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: MANCINI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 61

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 (Individuazione degli Ambiti Ottimali e organizzazione del Servizio Idrico Integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36). Disposizioni transitorie".



61 - 1 FEB. 2008 *dy*

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 (Individuazione degli Ambiti Ottimali e organizzazione del Servizio Idrico Integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36). Disposizioni transitorie".



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale n. 6/2001;

VISTO il Regolamento Regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 06/07/2002;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte terza, di riordino del servizio idrico integrato;

VISTO l'articolo 2, comma 38, della L. 24 dicembre 2007 n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato);

VISTA la L.R. 22 gennaio 1996 n. 6 (Individuazione degli Ambiti Ottimali ed organizzazione del Servizio Idrico Integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36);



RITENUTO opportuno, nelle more della revisione organica della normativa regionale concernente la gestione delle risorse idriche e l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, procedere con una modifica legislativa che consenta di stabilire una diretta correlazione tra la Regione e le Autorità di Ambito Territoriale Ottimale regionali;

RITENUTO necessario, al fine di effettuare, ai sensi del d.lgs. 152/2006, le dovute attività di controllo amministrativo e gestionale da parte della Regione, a garanzia dell'interesse primario dell'utenza del Servizio Idrico Integrato, provvedere alla nomina ed al relativo rinnovo, da parte della Regione, dei responsabili delle Segreterie Tecniche Operative delle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale regionali, di cui all'articolo 6, comma 4, della l.r. 6/1996;

VISTA la relazione dell'Assessore proponente;

ACQUISITO il parere di legittimità costituzionale rilasciato dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi;

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



61 - 1 FEB. 2008 *dy*

CONSIDERATO che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni sopra espresse, che si intendono integralmente richiamate:

di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di Legge Regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 (Individuazione degli Ambiti Ottimali e organizzazione del Servizio Idrico Integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36). Disposizioni transitorie", che consta di n. 3 articoli e di una relazione, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzi

Pietro Marrazzi



ALLEG. alla DELIB. N. 61 leg
DEL - 1 FEB. 2008

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

**“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1996, N. 6
(INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI OTTIMALI E ORGANIZZAZIONE DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5
GENNAIO 1994, N. 36). DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
Pietro Marrazzo



A
20

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 concernente "Individuazione degli ambiti ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36" e successive modifiche)

1. Nelle more della revisione organica della normativa regionale concernente la gestione delle risorse idriche e l'organizzazione del servizio idrico integrato ai sensi della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dell'articolo 2, comma 38, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), alla legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 (Individuazione degli ambiti ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36) sono apportate le modifiche di cui ai commi successivi.

2. Al comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 6/1996 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Alla segreteria tecnico-operativa è preposto un responsabile nominato con decreto del Presidente della Regione. Il Presidente della Regione provvede, altresì, alla stipulazione del relativo contratto di lavoro di diritto privato a tempo pieno, di durata non superiore a cinque anni, salvo rinnovo. Il trattamento economico del responsabile della segreteria è determinato dalla Giunta regionale nel limite massimo di quello stabilito per i direttori delle direzioni regionali."


3. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 6/1996 e successive modifiche, è aggiunto il seguente:

"3 bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 4, limitatamente al responsabile della segreteria tecnico-operativa, si provvede nell'ambito dell'UPB D31 con il capitolo D31501, la cui dotazione finanziaria è aumentata, per l'anno 2008, per un importo di euro 200.000,00 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento previsto al capitolo T21501 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008."

4. All'articolo 10 dell'Allegato B alla l.r. 6/1996:


- a) al comma 2, le parole : "Alla segreteria tecnico-operativa, per lo svolgimento" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, alla segreteria tecnico-operativa, per lo svolgimento";

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



- b) al comma 7, le parole: “del responsabile della segreteria tecnico-operativa e” sono soppresse;
- c) il comma 9 è sostituito dal seguente:
- “9. Alla nomina del responsabile della segreteria tecnico-operativa si provvede ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della l.r. 6/1996 e successive modifiche.”.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo




Art. 2

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni contenute nelle modifiche di cui all'articolo 1, commi 2 e 4, sostituiscono di diritto previsioni difformi contenute nelle convenzioni di cooperazione di cui all'articolo 4 della l.r. 6/1996, già stipulate alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque salvi, fino alla loro naturale scadenza, i contratti con i responsabili delle segreterie tecnico-operative previste dall'articolo 6, comma 4, della citata l.r. 6/1996, già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo




Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo





ALLEG. alla DELIB. N. 61
- 1 FEB. 2007
DEL

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1996 N. 6 (INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI OTTIMALI ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994 N. 36). DISPOSIZIONI TRANSITORIE"

Con la presente proposta di legge regionale si introducono diverse modifiche alla legge regionale n. 6/1996, concernente la disciplina degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione del Servizio Idrico Integrato (SII).

In particolare, anche alla luce degli ultimi accadimenti relativi all'ATO 4 di Latina e nelle more di una più organica revisione della materia sulla scorta delle recenti disposizioni legislative introdotte dal d.lgs 152/06 nonché dalla legge finanziaria statale n. 244/2007, con la modifica proposta si introduce una forma di controllo diretto da parte della Regione sulle attività programmatiche e gestionali delle Autorità d'Ambito e dei gestori del SII.

A tale scopo è stato rafforzato il ruolo regionale nella procedura di nomina dei responsabili delle segreterie tecnico-operative, costituenti l'organo tecnico a supporto delle scelte amministrative, programmatiche e gestionali delle Autorità d'ambito, alle quali sono riservate, altresì, funzioni di controllo in ordine al corretto adempimento degli obblighi contrattuali a carico dei gestori, derivanti dalle convenzioni di gestione del SII.

Le disposizioni della presente proposta di legge regionale di modifica dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 6/1996 e dell'articolo 10 dell'allegato B alla stessa legge, recante lo schema di convenzione di cooperazione, al fine di garantire un ruolo di terzietà alla figura del responsabile della segreteria tecnico-operativa della Autorità d'ambito e assicurarne così l'autonomia e l'imparzialità nello svolgimento delle predette funzioni di controllo e vigilanza, oltre a prevedere la nomina, peraltro già contemplata dalla attuale normativa, dei responsabili delle segreterie tecnico-operative con decreto del Presidente della Regione, dispone, altresì, che il rapporto contrattuale di lavoro degli stessi si instauri direttamente con la Regione. In prima applicazione le disposizioni appena illustrate sostituiscono di diritto le previsioni difformi delle convenzioni di cooperazione già

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

stipulate dagli enti locali alla data di entrata in vigore della legge di modifica, ma non producono effetti caducatori rispetto ai contratti di lavoro già sottoscritti dai responsabili delle segreterie tecnico-operative, che dureranno fino alla loro naturale scadenza.

La proposta di legge regionale brevemente illustrata costituisce un primo passo verso l'auspicato controllo da parte della Regione del sistema di gestione del SII, tale da assicurare il perseguimento dell'interesse unitario regionale ad un corretto ed equo utilizzo delle risorse idriche da parte delle collettività locali.

[Handwritten signature]
**ASSESSORATO AMBIENTE
E COOPERAZIONE TRA I POPOLI
Filiberto Zaratti**

[Handwritten signature]
Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

